



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

ANNO VII ANNALI 2019 DEL DIPARTIMENTO JONICO ESTRATTO

AURELIO ARNESE

Pollicitatio e usurae ex mora.

A margine di una recente raccolta di studi



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

DIRETTORE DEGLI ANNALI

Nicola Triggiani

COMITATO DIRETTIVO

Nicola Triggiani, Paolo Pardolesi, Giuseppe Tassielli,
Danila Certosino, Laura Costantino, Nicola Fortunato,
Patrizia Montefusco, Angelica Riccardi, Maurizio Sozio

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Daniela Caterino, Domenico Garofalo,
Concetta Maria Nanna, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Paolo Pardolesi,
Giuseppe Tassielli, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio, Massimo Bilancia,
Annamaria Bonomo, Gabriele Dell'Atti, Michele Indellicato, Ivan Ingravallo,
Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino, Francesco Moliterni,
Fabrizio Panza, Umberto Salinas, Paolo Stefanì, Laura Tafaro, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco

Contatti:

Prof. Nicola Triggiani
Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Convento San Francesco
Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
e-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it
telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595

<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>

SAGGI

Aurelio Arnese

POLLICITATIO E USURAE EX MORA.
A MARGINE DI UNA RECENTE RACCOLTA DI STUDI*

ABSTRACT

Le *usurae ex mora* sembrano avere la funzione di indurre chi abbia posto in essere una *pollicitatio* a rispettare esattamente (e con tempestività, osservando cioè anche il termine dell'adempimento) gli impegni assunti.

The *usurae ex mora* seem to have the function of inducing those who implement a *pollicitatio* to respect exactly (and promptly, observing also the term of fulfillment) the undertaken obligation.

PAROLE CHIAVE

Usurae ex mora – pollicitatio – promesse unilaterali

Usurae ex mora – pollicitatio – unilateral promises

SOMMARIO: 1. *Pollicitatio*. – 2. *Usurae ex mora*.

1. Il “dono” è un tema affascinante e ricco di sfaccettature¹. Un’attinenza con esso presenta la *pollicitatio*, che concerne anche la pratica dell’evergetismo nel mondo antico, specialmente in quello romano. La figura consiste in una promessa unilaterale rivolta ad una *civitas*, e può avere come oggetto sia l’esecuzione di un’opera che il pagamento di una somma di denaro. Ad essa Paolo Lepore ha dedicato molti anni dei suoi studi, raccolti ora nel 2019, insieme ad un contributo inedito, in un volume intitolato *Saggi sulla promessa unilaterale nel diritto romano* (Giuffrè Francis

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

¹ L’argomento è molto vasto e l’oggetto circoscritto di queste pagine consente appena di sfiorarlo. Costituisce un contributo classico in materia quello di M. Mauss, *Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques*, pubblicato originariamente per *l’Année Sociologique*, seconde série, 1923-1924, ora disponibile anche nella traduzione italiana di F. Zannino, Einaudi, Torino, 2020, e abbraccia, insieme all’analisi antropologica e sociologica del fenomeno, anche la tematica economica, che risulta di grande interesse, rientrando il dono «tra le anomalie difficili da spiegare tramite i modelli esistenti» in economia, come ha osservato, più di recente, T. Sedláček, *L’economia del bene e del male. Morale e denaro da Gilgamesh a Wall Street*, Garzanti, Milano, 2012, p. 186.

Lefebvre, Milano 2019, pp. 1–257), che accorpa i lavori pubblicati dal 2007 al 2018, che a loro volta rappresentano, come egli stesso scrive (p. 5), «una sorta di corollario» rispetto alla monografia, intitolata “*Rei publicae polliceri*”. *Un’indagine giuridico-epigrafica*, Milano-Giuffrè, pubblicata nel 2005 (corredata pure da un secondo volume contenente un ampio repertorio delle epigrafi latine riguardanti il fenomeno analizzato, e poi riproposta nel 2012 in una seconda edizione riveduta ed ampliata).

L’Autore torna, dunque, su una figura rilevante, come attesta già il dato terminologico (evidenziato nelle “note introduttive”, che costituiscono il primo capitolo della silloge), poiché «tra le espressioni promissorie più diffuse nei testi latini vi è sicuramente *polliceri* (da cui il sostantivo *pollicitatio*)» (p. 1 e nt. 1). L’etimo del verbo deriva da *liceri* (da cui il sostantivo *licitatio*), del quale *polliceri* «secondo una opzione ricorrente rappresenterebbe una “forma rafforzata”», nel suo significato primigenio di «acquisire all’asta», «offrire il prezzo in una vendita all’incanto». Il «preverbo *pol* (a sua volta derivato dalla preposizione *por*, che, di per sé, significa “avanti”)», avrebbe conferito al vocabolo «il senso di “alzare il prezzo”, di “promettere qualcosa di più di quanto richiesto”». *Polliceri* e il sostantivo *pollicitatio* risultano impiegati in vari ambiti (p. 2). Rispetto al generico significato dei due lemmi, ravvisabile nel linguaggio letterario (rispettivamente di “offrire” e di “offerta”/“profferta”, di “promettere” e di “promessa”, in maniera spontanea nascente da un impulso di generosità), nel lessico giuridico si registra un uso solo del verbo con riguardo «alle promesse di un rimedio giudiziario, formulate, in sede edittale, da un (pro)magistrato o, in sede di *cognitio extra ordinem*, da un funzionario imperiale», mentre sia *polliceri* che *pollicitatio* s’incontrano in rapporto «a negozi a titolo gratuito, quali la costituzione di dote o di donazione, e, più in generale, in relazione a numerosi altri e diversificati rapporti, aventi sempre natura privatistica» (p. 2 s.).

In prevalenza, tuttavia, «l’impiego elettivo dei due termini si ha, però, nei confronti di una *res publica*», sicché entrambi vengono largamente adoperati «per indicare la dichiarazione sotto forma di promessa unilaterale, rivolta ad una comunità cittadina (*municipium* o *colonia*), avente ad oggetto: o la realizzazione di un *opus* – ossia un edificio, un monumento, un’infrastruttura, vuoi di carattere religioso, vuoi di carattere civile – o l’allestimento di uno spettacolo pubblico (*munera, spectacula gladiatorum et bestiarum, agona, certamina, ludi scaenici, pugiles, venationes, voluptates*) o la predisposizione di un distribuzione collettiva, “*ad honorem civitatis*”, di donativi, di cibo e/o di denaro (*epula, cenae, sportulae, viscerationes, sparsiones, congiaria, divisiones*) o, ancora, null’altro che la corresponsione di una somma di denaro (“*solvere pecuniam*”)» (pp. 3–4).

Si coglie, nei saggi di Lepore, una linea unificante costituita dall’indagine concernente due opposti poli entro cui si muovono le figure analizzate, con l’intento di

evidenziare quale di essi prevalga: se la vincolatività giuridica della promessa, e in quale misura o portata, oppure il mero evergetismo².

È il *Leitmotiv* che si scorge a cominciare dagli studi dedicati alle clausole *adiecta (ampliata) pecunia (summa)* o *multiplicata (duplicata etc.) pecunia (summa)*³, e poi alle locuzioni *pro honore* (in D. 50.17.23 pr. e D. 50.4.16.1) e *ob honorem*⁴, nonché al

² Privo del primo aspetto, l'evergetismo assume quella carica negativa propria della munificenza semplicemente finalizzata all'acquisto o alla conservazione del potere, messa in luce in un lavoro di ampio respiro, anche con incursioni nella letteratura e nell'arte (pittura e scultura), da J. Starobinski, *A piene mani. Dono fastoso e dono perverso*, Einaudi, Torino, 1995, part. p. 43 ss.

³ Cap. II (pp. 7–44) = P. Lepore, *Note minime in tema di 'adiectio pecuniae'*, in F.M. d'Ippolito (a cura di), *φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi*, vol. II, Satura, Napoli 2007, pp. 1323–1355. Viene sottoposta al vaglio la tesi di F. Jacques, *Ampliatio et mora: évergètes réclacitrants d'Afrique romaine*, in *Antiquités africaines*, 9, 1975, *passim* e Id. *Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain* (pp. 161–244), Ecole Française de Rome, Roma 1984, *passim*, il quale ha ipotizzato, incontrando un certo seguito, che alle formule in questione, almeno il più delle volte, non potrebbe attribuirsi il senso di «un atto evergetico», né esse riguarderebbero «il pagamento di costi aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente previsti», in modo da permettere «la piena realizzazione della prestazione promessa», come rileva Lepore (p. 11 s.); avrebbero invece «attestato in sede epigrafica l'operatività del principio espresso, in termini giuridici, da D. 50.12.1 pr.» (p. 12). Lepore trae elementi utili per confutare le tesi di Jacques da D. 50.10.5 pr., anch'esso tratto dal *liber singularis de officio curatoris rei publicae* di Ulpiano, muovendo dalla considerazione che Lenel, nel ricostruire l'opera ulpiana, ha collocato i due testi in successione, premettendo il primo [*Pal.* 2075] al secondo [*Pal.* 2076], sicché si potrebbero desumere «valide ragioni per leggere i due *principia* e le disposizioni imperiali ivi richiamate in modo coordinato», e più precisamente «per pensare di integrare il laconico dispositivo di D. 50.12.1 pr. alla luce del più dettagliato» D. 50.10.5, anch'esso esaminato da Jacques, ma con risultati non condivisi da Lepore, secondo il quale la «regolamentazione pervista dal *rescriptum divii Pii*» (citato in D. 50.10.5 pr.: v. *infra*) «nel caso di ritardo nell'adempimento di una prestazione a carattere pubblico oggetto di legato (*per damnationem*) o di fedecommissio», potrebbe essere elevata «a regola "tipo", applicabile anche al "*rei publicae polliceri*"» (p. 34). Altri elementi utili in tal senso Lepore (p. 36 ss.) ritiene di poter ricavare da *CIL.* VIII.1842=*ILAlg.* I.3007=*IRAlg.* 4259, *CIL.* VIII.19121=*AE.*1888.140=*ILAlg.* II.6486=*ILS.* 4479, *CIL.* III.5324, *CIL.* VIII.18241=*Eph.* V.760=*ILS.* 6847a. Secondo l'Autore, in definitiva, l'obbligo di corrispondere *usurae* in caso di *mora* nell'adempimento della prestazione promessa non deriverebbero dall'apposizione di formule apposite, quali «"*adiecta (ampliata etc.) pecunia*" etc.» e, «a dispetto dell'orientamento manifestato da parte della dottrina più recente», andrebbe «rivalutata l'opinione "tradizionale" che nelle locuzioni in parola e, di riflesso, nella somma aggiunta a quella indicata al momento del *polliceri*, ha visto l'attestazione, formale da un lato, sostanziale dall'altro, o della libera munificenza di chi (*pollicitator*, suo successore, soggetto terzo) fosse stato chiamato ad adempiere alla promessa o (in misura residuale) della necessità di ovviare al presentarsi di costi ulteriori rispetto a quelli inizialmente preventivati, in modo da pervenire alla realizzazione della relativa prestazione» (p. 44).

⁴ Cap. III (pp. 55–62) = P. Lepore, *Sul significato della locuzione 'pro honore'*, in A. Palma (a cura di), *Scritti in onore di generoso Melillo*, vol. II, Satura, Napoli, 2009, pp. 629–643. Qui è sottoposta a critica la tesi di J. Roussier, "*La pollicitatio pecuniae*", in Aa.Vv. *Studi in onore di V. Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, vol. II, Jovene, Napoli, 1953, p. 31 ss. e Id. *Le sens du mot "pollicitatio" chez les juristes romains*, in L. Caes, R. Dekkers, R. Henrion (a cura di), *Mélanges De Visscher*, vol. II, Office International de Librairie, Bruxelles, 1949, p. 297 ss., a parere del quale (ma altra letteratura è citata da Lepore a p. 44 nt. 11) D. 50.4.16.1 (Paul. 1 *sent.*) e D. 50.12.13 pr. (Pap. Iust. 2 *de const.*), nel riportare la locuzione *pro honore*, in luogo di quella, "consueta", *ob honorem*, alluderebbero ad un «concetto del tutto diverso da quello insito» in quella più diffusa (cioè, per l'appunto, *ob honorem*), sicché «la promessa sarebbe stata formulata non "per" ("a seguito", "in ragione") (del)l'assunzione già intercorsa di un *honor* o "al fine di" favorire il realizzarsi di tale accadimento (per un *honor*, cioè, già

“*decretum*” o ancora “*decernendum*”), bensì per un “motivo” di segno opposto, quello di sottrarsi al conferimento dell’*honor*» (p. 46 s.). Secondo Lepore, invece, indicazioni contrarie «a tale connotazione “negativa” e, quindi, al presunto valore antinomico del “*pro honore*” in confronto all’“*ob honorem*” possono trarsi dalla documentazione epigrafica» (AE. 1968.586 e AE. 1968.595, nonché AE. 1916.35=ILAlg. II.7940 e AE. 1916.36=ILAlg. II.7929=ILAlg. II.7930) che attesta, «in modo costante, l’interscambiabilità d’impiego e, di riflesso, l’equivalenza delle due formule» (p. 50 ss.). Sulla monografia di F. Jacques, *Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l’Occident romain* (161–244), Ecole Française de Rome, Roma, 1984, Lepore torna nel Cap. VI (pp. 117–147) = P. Lepore, *A proposito di presunti vincoli concernenti il ‘rei publicae polliceri’ ob honorem*, in *Jus-Online, Rivista di Scienze Giuridiche a cura della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano*, 2, 2017, pp. 89–113, lavoro al quale è accorpato (nel § 5 del Capitolo) anche un altro saggio, inedito, intitolato *Ragioni di carattere testuale e d’ordine logico che inficiano la correttezza della classificazione sistematico-definitoria, prefigurata da Enrique Melchor Gil, delle pollicitationes (ad una res publica) in: ob honorem e ob liberalitatem*. Nel primo saggio l’Autore, nel definire “parziali” gli esiti risultanti dalla sua stessa disamina di D. 50.12.9 (Mod. 4 diff.) e delle fonti epigrafiche prese in considerazione, ritiene di poter (questa volta) «confermare e rafforzare la correttezza» delle posizioni di Jacques, per «una serie d’indicatori di carattere testuale, costituiti da sintagmi e locuzioni connotati dal ricorrere dei sostantivi *liberalitas* e/o *munificentia*», che «finiscono per “esaltare” il carattere di munifica liberalità e di spontanea generosità di tali *pollicitationes*, e quindi, per evidenziare la natura evergetica delle stesse», venendosi così a creare «un ostacolo ... alla possibilità di “insistere” nella “direzione” intrapresa da una parte della dottrina, di ascrivere al “*rei publicae polliceri*” quantomeno a quello *ob honorem*, quella trasformazione per cui, tra il II e l’inizio del III sec. d.C., esso avrebbe perso il proprio tratto originario e distintivo di manifestazione del tutto “libera” e “spontanea” e avrebbe assunto il carattere di obbligatorietà, morale se non anche giuridica» (p. 139). Il secondo saggio inserito nel Cap. VI riguarda invece la “classificazione sistematico-definitoria” delle *pollicitationes* (ad una *res publica*) in *ob honorem* e *ob liberalitatem*, elaborata da E. Melchor Gil, *Evergetismo en la Hispania romana*, Universidad de Córdoba, Córdoba, 1992, p. 12, p. 71 ss., p. 105 ss. e Id. *Pollicitationes ob honorem y ob liberalitatem en beneficio de una res publica: su reflejo en la epigrafía latina*, in *Revista General de Derecho Romano*, 5, 2005, *passim* (ma anche nelle altre opere citate a p. 142 nt. 45): tutte quelle non formulate *ob honorem* (*decretum vel decernendum*), sintetizza Lepore (p. 142 s.), vale a dire non poste in essere conseguentemente all’assunzione di una carica, di un ufficio pubblico, di un incarico onorifico o allo scopo di agevolare il concretizzarsi di tali situazioni, rientrerebbero per Melchor Gil nell’ambito delle *pollicitationes ob liberalitatem*, e cioè di quelle che, da un punto di vista giuridico, dovrebbero essere definite “*sine causa iusta*”; in quelle *ob liberalitatem* andrebbero incluse invece tutte le promesse qualificabili *ob casum* (*quem civitas passa est*), in occasione di varie calamità subite dalle città (come terremoti, frane o incendi) e tese ad evitare al promittente di assumere un determinato *honor* (in ordine alle quali, in Mod. 4 diff. D. 50.12.12.1 si usa la formula *ne honoribus fungeretur*). In comune, le promesse *ob liberalitatem/non ob honorem/sine iusta causa* (tra le quali dovrebbero essere incluse pure quelle *ob casum* e *ne honoribus fungeretur*), avrebbero il «non essere rese *ob honorem* è il solo dato che accomuna le promesse aventi ad oggetto l’esecuzione di un’opera e quelle costituite nella consegna di una *res*, come ha segnalato A. Lovato, *Studi sulle Disputationes di Ulpiano*, Cacucci, Bari, 2003, 383. Le «ragioni di carattere testuale e d’ordine logico» che secondo Lepore “inficiano” la classificazione ideata da Gil sono, in sintesi, le seguenti (p. 141, p. 144 ss.): a) il materiale giurisprudenziale romano (spec. D. 50.12.1.1 e D. 39.5.19 pr., entrambi di Ulpiano) attesta l’esistenza, accanto all’*honor*, di *aliae iustae causae pollicitationis*, sicché l’*ob honorem* (forse, «con buona probabilità», la *iusta causa* più risalente e più diffusa) «non sarebbe stata la sola ed unica»; b) il *casus quem civitas passa est*, ossia *incendium, terrae motus, aliqua ruina* (nell’elencazione di Marciano reperibile in D. 50.12.4, e che «potrebbe non essere esaustiva») rappresenta una delle possibili *aliae* (rispetto all’*honor*) *causae pollicitationes ob casum*, ed inoltre sia le *pollicitationes ob honorem* (*vel aliam iustam causam*) che le *pollicitationes ob casum* (sulla base di D. 50.12.7 e D. 50.12.4) appaiono

sostantivo *taxatio* e al verbo corrispondente *taxare* (anche in epigrafi, raccolte in un quadro d'insieme e considerate in modo unitario e che «coprono un arco temporale piuttosto ampio», fra il I e il III sec. d. C., e provenienti da località appartenenti a provincie africane, con la sola eccezione rappresentata da AE. 2008, 568 = AE. 1995, 588, giuntaci da *Concordia Iulia*)⁵.

Ma il *fil rouge* della problematica connessa alla (misura della) vincolatività della promessa affiora anche dai contributi direttamente e prevalentemente concentrati su materiale epigrafico, come AE. 1894.148⁶, o su CIL. VIII.4482, CIL. VIII.12006 = CIL. VIII.12007 = Eph. V.293 = Eph. V.1212, CIL. VIII.14370 = Eph. VII.247 = ILTun.1212 = BCTH.(1886), p. 109 = BCTH. (1932-1933), p. 497, CIL. VIII.19121 = AE.1888.140 = ILAlg. II.6486 = ILS. 4479, CIL. VIII.26590 = CIL. VIII.1495 = BCTH. (1907), p. 230, nr. 1, AE. 1917-1918.43-44 = BCTH. (1917), p. 339 e s. nr. 66 (ultimo decennio del II d.C.-III sec. d.C.) e, infine, su *Apuleius, Florida XXVII*, §§ 1–28, XVI, §§ 29–30 e XVI, §§ 31–48⁷.

di per sé cogenti, obbligando cioè il promittente a dare esecuzione alla prestazione promessa, indipendentemente da qualsiasi principio di esecuzione della stessa.

⁵ Cap. IV (pp. 63–90) = P. Lepore, *Alcune osservazioni lessicali ed esegetiche in tema di taxatio nelle fonti epigrafiche*, in *Rivista di diritto romano*, 11, 2011, pp. 1–16. Per l'Autore non è possibile identificare la *summa taxationis* con la *summa honoraria vel legitima*, poiché nella *taxatio* deve riconoscersi «la “valutazione”, compiuta dal privato evergete, al fine di “predeterminare” l'impiego (minimo) di spesa (comunque superiore alla *summa honoraria vel legitima*), che sarebbe stato riversato nella realizzazione di un *opus*» (p. 90).

⁶ Cap. V (pp. 91–116) = P. Lepore, *In tema di pollicitatio ad una res publica: alcuni spunti ricostruttivi desumibili da AE. 1894.148*, in *Studia Documenta Historiae et Iuris*, 53, 2014, pp. 307–327. È un “meccanismo” (legittimo e valido sul piano giuridico) quello che emerge dal *kaput ex testamento* di *Manius Mengonius Leo*, riportato nella fonte epigrafica commentata, che per Lepore presuppone e sottintende, nel contempo, «la non vincolatività giuridica della *pollicitatio* di “*dare pecuniam*” (per l'esattezza 100.000 sesterzi) formulata dallo stesso Mengonio a beneficio della *res publica* di *Petelia*» e, quale “corollario”, se si volesse attribuire alla *pollicitatio* in esame il carattere *ob honorem*, potrebbe ricavarsi una conferma del fatto che «le promesse aventi ad oggetto “*dare pecuniam*”, anche nell'ipotesi in cui fossero risultate connotate positivamente sotto il profilo “casuale”, erano (al pari di tutte quelle poste in essere *non ob honorem, sine causa, non ex causa*) prive di cogenza fintantoché non fosse stato dato inizio alla relativa prestazione, ossia non fosse intercorso un “*coepere solvere pecuniam*”» (p. 116).

⁷ Cap. VII (pp. 149–241) = P. Lepore, *Apuleius, Florida XVI. Una lettura giuridicamente orientata*, Edizioni Tipografia Commerciale Pavese, Pavia, 2018. L'Autore reputa doversi attribuire «l'avvio del processo decisionale finalizzato all'*honor statuae*», cioè alla realizzazione, a Cartagine, di una statua (o forse due) di Apuleio (che, nato a Madauros intorno al 125 d.C., città tra la Getulia e la Numidia, perfezionò i suoi studi nella metropoli africana) all'«insieme dei *principes Africae viri*» (cioè i cittadini cartaginesi). Attraverso «una lettura conservativa» (volta cioè «a respingere la tendenza ad imputare ad Apuleio una vera e propria mistificazione della realtà», insomma una «rappresentazione di comodo e deformata, escogitata per l'occasione»), Lepore evidenzia «l'inconsistenza di ogni tentativo ermeneutico rivolto a negare veridicità ai diversi, espliciti riferimenti operati da Apuleio in ordine all'avvenuta decretazione dell'*honor statuae*, che aveva costituito oggetto della *postulatio* dei *principes Africae viri*, e, al contempo, in ordine al fatto che lo stesso *honor* era stato “concepito” “*publice*”, per cui era stato previsto che i relativi costi gravassero sulla *res publica* di Cartagine» (p. 240). Invero, l'intervento a favore di Apuleio da parte di Emiliano Strabone (*vir consularis*, oltre che suo vecchio amico e compagno di studi), e cioè la *postulatio loci publici e celebris* da lui indirizzata alla curia cartaginese e le connessa *pollicitatio* “*se de suo statuam positurum*”) lascia intravedere nell'iniziativa finalità diverse e

2. Un punto suscita una particolare attenzione. È il confronto tra D. 50.10.5 pr. e D. 50.12.1 pr., entrambi di Ulpiano e provenienti dal *liber singularis de officio curatoris rei publicae*. Nell'uno⁸, il giurista richiama il contenuto di un rescritto di Antonino Pio (del quale parla anche Paolo, con maggiore sintesi, in D. 22.1.17.8)⁹, secondo cui, qualora in un legato o in un fedecommesso fosse stato imposto (agli eredi) di realizzare un'opera pubblica (e cioè di erigere in un luogo pubblico *statuae vel imagines*), ma senza indicare un termine per l'esecuzione, esso sarebbe stato fissato dal *praeses provinciae* (o dal *curator rei publicae*, a voler ritenere frutto di interpolazione la menzione del *praeses*)¹⁰, e una volta decorso sarebbero stati dovuti interessi, e precisamente *usurae leviores* entro i primi sei mesi o, dopo tale lasso temporale, *usurae semisses*¹¹, da corrisondersi in quest'ultima misura anche se il testatore avesse già stabilito un termine, e quindi successivamente alla scadenza predeterminata.

Nell'altro passo¹², Ulpiano riferisce che chi si fosse impegnato con una *pollicitatio* a pagare una somma di denaro a favore di una *res publica* non sarebbe stato tenuto a corrispondere interessi, ma solo se non fosse incorso in mora, perché in tal caso, in base ad un rescritto di Settimio Severo e Caracalla, avrebbe dovuto versarli.

Ora, l'idea di considerare alla stregua di un principio generale (quindi da applicare anche alla *pollicitatio*) quanto disposto da Antonino Pio nel suo provvedimento nelle ipotesi di legato e fedecommesso, e conseguentemente di ricavarne che medesimi interessi moratori, di pari entità e fissati con le stesse modalità, sarebbero maturati

alternative rispetto a quelle comunemente riconosciute: Strabone, in definitiva, avrebbe assunto l'impegno («un vero e proprio atto di munificenza avallato dalla curia cartaginese attraverso il *decretum* di concessione del *locus publicus*») di «farsi personalmente carico delle spese necessarie alla realizzazione della statua a favore di Apuleio», sgravando così la *res publica* di Cartagine da ogni peso finanziario per meritarsi la riconoscenza non soltanto, ovviamente, di Apuleio ma di tutta la città: «un "credito" prezioso, che forse, Strabone avrà pensato di potere "spendere" nel momento in cui si fosse trovato a concorrere a ulteriori cariche e funzioni pubbliche» (p. 241).

⁸ D. 50.10.5 pr. (Ulp. *lib. sing. de off. cur. rei publ.*): *Si legatum vel fideicommissum fuerit ad opus relictum, usurae quae et quando incipient deberi, rescripto divi Pii ita continentur. 'Si quidem dies non sit ab his, qui statuas vel imagines ponendas legaverunt, praefinitus, a praeside provinciae tempus statuendum est: et nisi posuerint heredes, usuras leviores intra sex menses, si minus, semisses usuras rei publicae pendant. si vero dies datus est, pecuniam deponant intra diem, si aut non invenire se statuas dixerint aut loco controversiam fecerint: semisses protinus pendant'.*

⁹ D. 22.1.17.8 (Paul. *lib. sing. de usur.*): *Si dies non sit ab his, qui statuas vel imagines ponendas legaverunt, praefinitus, a praeside tempus statuendum est et nisi posuerint heredes, usuras rei publicae usque ad tertiam centesimae pendent.*

¹⁰ V. P. Lepore, *Saggi sulla promessa unilaterale nel diritto romano*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, p. 31 nt. 46 (ivi lett.).

¹¹ Del 6%, cioè il tasso generalmente applicato per debiti verso il fisco: v. G. Cervenca, *Contributo allo studio delle "usurae" c.d. legali nel diritto romano*, Giuffrè, Milano 1969, p. 263.

¹² D. 50.12.1 pr. (Ulp. *lib. sing. de off. cur. rei publ.*): *Si pollicitus quis fuerit rei publicae opus se facturum vel pecuniam daturum, in usuras non convenietur: sed si moram coeperit facere, usurae accedunt, ut imperator noster cum divo patre suo rescripsit.*

anche a fronte di una *pollicitatio*¹³, incontra una serie di problemi. A cominciare dal fatto che già l'obbligo di corrispondere *usurae* in caso di *mora solutionis* per quanto concerne i legati non è privo di incertezze, come si ricava da Gai. 2.280¹⁴, nel quale il maestro antonino rammenta sia che con un suo rescritto Adriano lo aveva escluso¹⁵, diversificando in ciò la disciplina dei legati rispetto ai fedecommissi¹⁶, nei quali invece le *usurae* erano dovute, e sia che Salvio Giuliano, invece, aveva sostenuto (opinione, la sua, prevalsa) che l'assetto normativo relativo all'obbligo di interessi moratori doveva essere equiparato (*idem iuris esse*) per il legato *sinendi modo* a quello previsto per i *fideicommissa*¹⁷.

Risulta quindi più ragionevole credere che quanto disposto da Antonino Pio nel suo rescritto – a meno di non voler ritenere che l'imperatore avesse recepito ed esteso (anche al di là del legato *sinendi modo*) la linea di Salvio Giuliano, e non quella di Adriano – rappresentasse un'eccezione, dettata dalla natura del destinatario della

¹³ P. Lepore, *Saggi sulla promessa unilaterale nel diritto romano*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, p. 34 ss.

¹⁴ *Item fideicommissorum usurae et fructus debentur, si modo moram solutionis fecerit, qui fideicommissum debebit; legatorum vero usurae non debentur, idque rescripto divi Hadriani significatur. Scio tamen Iuliano placuisse, in eo legato quod sinendi modo relinquitur, idem iuris esse, quod in fideicommissis; quam sententiam et his temporibus magis optinere video.*

¹⁵ Una relazione, anzi un contrasto, fra Gai 2.280 e D. 50.10.5 pr., tanto evidente da colpire anche un giovanissimo E. Albertario nella sua tesi di laurea sulle *Usurae in diritto romano*, il cui elaborato, mai pubblicato, è stato di recente restituito alla comunità scientifica grazie alla cura di F. Vallocchia, *Un manoscritto inedito di Emilio Albertario sulle 'usurae' nel diritto romano*, Jovene, Napoli, 2016, p. 107 s.

¹⁶ Un dato che si conserva anche in Gai Ep. 2.7.8 (*Praeterea et in hoc alia fideicommissorum et legatorum condicio est, quia fideicommiss, si tardius, quam scriptum sit, soluta fuerint, usurae et fructus debentur: legatorum vero usurae non debentur, sed ex mora solutionis, si per damnationem relicta fuerint, duplicantur*), in cui però la diversità «è fondata sulla duplio delle *usurae* in caso di mora nel legato per *damnationem*» (v. R. Cardilli, *La nozione giuridica di fructus*, ESI, Napoli, 2000, p. 366), mentre scompare in P.S. 3.8.4: *ex mora praestandorum fideicommissorum vel legatorum fructus et usure peti possunt: mora autem fieri videtur, cum postulanti non datur*. Affiora dunque (solo) una «tendenza ad introdurre le *usurae* nel campo dei legati» (cfr. G. Cervena, *A proposito di Gai 2.163 e 2.280*, in A. Guarino, L. Bove (a cura di), *Gaio nel suo tempo. Atti del simposio romanistico*, Jovene, Napoli, 1966, p. 29): una linea di indirizzo, dunque, in progressiva formazione. Lo stesso passo delle *Pauli Sententiae* è inserito nella *sedes materiae* della *Lex Falcidia* e quindi potrebbe essere (anzi è ragionevole credere che fosse) limitato soltanto alle conseguenze derivanti dall'applicazione della legge.

¹⁷ Un intervento correttivo (di quelli che contraddistinguono il “dialogo”, “complesso”, «che si manifesta nel binomio *constitutio-interpretatio*») della decisione imperiale, come ha notato, ultimamente, A. Palma, *Il luogo delle regole. Riflessioni sul processo civile romano*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 30 e nt. 68. L'affermazione finale di Gaio (*quam sententiam ... magis optinere video*) riferita all'opinione di Giuliano, dimostra come possa prevalere l'opinione di un giurista rispetto alla linea imperiale, e «suggella» il dato del possibile «confronto dialettico fra due posizioni (eventualmente) in conflitto, comunque senza un ordine gerarchico preconstituito», come ha rilevato A. Lovato, *Giuristi e principi nel II secolo*: un saggio, che contiene un'efficace disamina critica di sintesi della problematica, in corso di pubblicazione e destinato agli *Scritti in onore di Francesco Paolo Casavola*. Sono molto grato all'Autore per avermi consentito di leggere in anteprima il contributo.

promessa, e cioè una *res publica*¹⁸, piuttosto che un precetto di portata generale. Una deroga, questa, anche rispetto al principio *liberalitatis in rem publica factae usurae non exiguntur* (questo sì avente la fisionomia di un precetto di portata generale, e peraltro contenuto in un altro rescritto degli stessi imperatori Severo e Caracalla, come ci ricorda Paolo in D. 22.1.16 pr.) che appare giustificata dall'intento di rafforzare, con la prospettiva delle *usurae ex mora* in caso di ritardo, il puntuale adempimento della promessa fatta nei riguardi di una *res publica*, rinsaldando così la *pollicitatio*, la sua vincolatività, e differenziandone la disciplina rispetto a quella di altre forme di liberalità.

È una *ratio* che traspare anche dal rescritto di Severo e Caracalla menzionato in D. 50.12.1 pr., in cui gli imperatori, derogando al principio da loro stessi posto per gli atti di liberalità (D. 22.1.16 pr.), stabiliscono con riferimento esplicito alla *pollicitatio* l'obbligo a carico del promittente di corrispondere interessi di mora qualora non avesse adempiuto alla prestazione. Anche nell'ottica dei Severi, dunque, le *usurae ex mora* sembrano avere la funzione di indurre chi abbia posto in essere una *pollicitatio* a rispettare esattamente (e con tempestività, osservando cioè anche il termine dell'adempimento) gli impegni assunti. Il dato innovativo, che pare emergere dal confronto testuale fra tutti i passi testé citati, si può intravedere nei contorni che il *pollicitare* sembra acquisire, assumendo una fisionomia che distingue la fattispecie dalle altre forme di liberalità, perché, una volta formulata, la promessa crea un credito nel destinatario, una *res publica*, da rafforzare (di qui l'obbligo di interessi in caso di *mora solutionis*). E ciò anche per i vantaggi che ne conseguono: non individuali, ma per un'intera comunità.

¹⁸ G. Cervenca, *Contributo allo studio delle "usurae" c.d. legali nel diritto romano*, Giuffrè, Milano, 1969, p. 175.